



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
36	19/04/2024

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	ACQUE DI BALNEAZIONE. REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 25 DEL 28/03/2024.
-----------------	---

IL SINDACO

- **VISTA** la precedente Ordinanza Sindacale n° 25 del 28/03/2024 a oggetto “**REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 8 DEL 30/01/2024 E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, AI FINI CAUTELATIVI, DEL TRATTO DEL LITORALE CITTADINO IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTI DENOMINATI: "MOLO CAVOUR - IT007008027001" COMPRESO TRA IL MOLO CAVOUR E IL CONFINE CON IL COMUNE DI IMPERIA E "LEVANTE PENNELLO ACQUARIO - IT007008027009" COMPRESO TRA IL MOLO DELLE TARTARUGHE E L'IMBOCCATURA DEL PORTO TURISTICO**” del seguente tenore:
“....omissis....”

E ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione, ai fini cautelativi, del tratto del litorale cittadino in corrispondenza dei seguenti punti di campionamento:

- *punto di campionamento denominato "MOLO CAVOUR - IT007008027001" compreso tra il molo Cavour e il confine con il Comune di Imperia;*
- *punto di campionamento denominato "LEVANTE PENNELLO ACQUARIO - IT007008027009" compreso tra il molo delle tartarughe e l'imboccatura del porto turistico
....omissis....”;*
- **CONSIDERATO** che in data 18/04/2024 sono pervenute al Comune di Diano Marina le note dell'ARPAL datate 18/04/2024 prot. n° 0011405 e n° 0011407, in atti prot. n° 0009521 e n° 0009522 del 18/04/2023, entrambe a oggetto “**Comunicazione di esito favorevole campione acque di balneazione in caso di ordinanza preventiva del Sindaco in atto**”, dei seguenti tenori:
“....omissis....”

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione eseguito, a seguito della comunicazione da parte del Comune della cessazione della causa determinante l'ordinanza preventiva, in data 15/04/2024 registrato con n° 7650/24 sul punto IT007008027009 - Levante Pennello Acquario attualmente interdetto alla balneazione con ordinanza preventiva del Sindaco del Comune di Diano Marina n° 25 del 28/03/2024 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:	20 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<10 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

....omissis....

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione eseguito, a seguito della comunicazione da parte del Comune della cessazione della causa determinante l'ordinanza preventiva, in data 15/04/2024 registrato con n° 7654/24 sul punto IT007008027001 - Molo Cavour attualmente interdetto alla balneazione con ordinanza preventiva del Sindaco del Comune di Diano Marina n° 25 del 28/03/2024 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti:

Escherichia coli:	<10 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	<10 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

....omissis....”;

- **CONSIDERATO** pertanto decaduto, alla data di ricezione delle sopracitate comunicazioni dell'ARPAL, il divieto di balneazione temporaneo in corrispondenza dei punti di campionamento denominati:
 - "MOLO CAVOUR - IT007008027001" compreso tra il molo Cavour e il confine con il Comune di Imperia;
 - "LEVANTE PENNELLO ACQUARIO - IT007008027009" compreso tra il molo delle tartarughe e l'imboccatura del porto turistico;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 50;
- **VISTO** il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
- **VISTO** Il Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n° 25 del 28/03/2024 a oggetto "REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 8 DEL 30/01/2024 E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, AI FINI CAUTELATIVI, DEL TRATTO DEL LITORALE CITTADINO IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTI DENOMINATI: "MOLO CAVOUR - IT007008027001" COMPRESO TRA IL MOLO CAVOUR E IL CONFINE CON IL COMUNE DI IMPERIA E "LEVANTE PENNELLO ACQUARIO - IT007008027009" COMPRESO TRA IL MOLO DELLE TARTARUGHE E L'IMBOCCATURA DEL PORTO TURISTICO".

DISPONE

- che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata secondo le forme previste dalla Legge tramite l'inserimento della presente all'albo on-line del Comune di Diano Marina;
- che sia data massima diffusione della presente Ordinanza Sindacale tramite il rilascio di comunicati stampa, tramite l'apposizione di copia della stessa, a cura degli agenti del Comando di Polizia Locale e del personale dell'Ufficio Lavori Pubblici comunale, in luoghi ben visibili lungo tutto il tratto di mare interessato compreso tra il lato ponente del molo Cavour e il confine con il Comune di Imperia e compreso tra il molo delle tartarughe e l'imboccatura del porto turistico, nonché tramite l'inoltro della stessa a tutti i soggetti interessati, incluse le associazioni di categoria dei balneari.

TRASMETTE

per quanto di competenza copia della presente Ordinanza:

- al Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione – sede;
- al Settore 9° Comando di Polizia Locale di Diano Marina – sede;

INVIA

copia della presente Ordinanza:

- al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV;
- all'ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure;
- all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. 1 Imperiese;
- alla Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro;
- alla Capitaneria di Porto di Imperia;
- all'Ufficio Locale Marittimo – Capitaneria di Porto c/o il porticciolo turistico di Diano Marina;
- alla Prefettura di Imperia;
- al Settore 7° Edilizia Privata – Urbanistica - Demanio – sede.

AVVISA

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL Sindaco

ZA GARIBALDI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.